

Roma

17 giugno 2009

Prot. CO/LG/SD/002194

Alle Associate

Loro Sedi

Convenzione ABI – CDP per il finanziamento delle PMI

L'ABI e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (d'ora in poi CDP) hanno sottoscritto il 28 maggio scorso l'allegata Convenzione volta a regolamentare la nuova operatività bancaria di finanziamento delle PMI utilizzando la provvista resa a tal fine disponibile dalla predetta CDP. Congiuntamente alla Convenzione erano stati sottoscritti taluni dei relativi Allegati, vale a dire lo schema di contratto da utilizzarsi per la stipula del finanziamento con la CDP ed il modello di garanzia a prima domanda da rilasciare, se del caso, alla stessa, rinviando il completamento della documentazione ad un momento successivo.

In seguito ABI e CDP, con uno scambio di lettere, hanno:

- convenuto due diversi modelli di contratto di finanziamento a seconda che il Contraente il Finanziamento sia una banca diversa dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo (allegato n. 1, parte I) ovvero una banca appartenente a tale sistema (allegato n. 1, parte II);
- confermato il modello di garanzia a prima domanda da rilasciare, se del caso, alla CDP;
- definito il testo degli altri allegati previsti dalla Convenzione stessa.

Detti allegati – che sostituiscono integralmente quanto già allegato alla predetta Convenzione - devono ritenersi come gli unici allegati alla Convenzione in vigore ed utilizzabili ai fini della stessa.

Nei successivi paragrafi, d'intesa con il Gruppo di Progetto Finanziamenti PMI della Cassa Depositi e Prestiti, si illustrano i principali aspetti della Convenzione in argomento e, ove rilevanti, quelli della documentazione alla stessa allegata. Uno specifico paragrafo è

dedicato all'esame dei rapporti tra la CDP e le Banche del Sistema del Credito Cooperativo (d'ora in poi BSCC), disciplinati ai sensi della stessa Convenzione. Tutta la documentazione è scaricabile dal sito internet dell'ABI (www.abi.it).

1. Scopo dell'iniziativa

La CDP mette a disposizione del sistema bancario un Plafond complessivo pari a 8 miliardi di euro, con l'obiettivo di favorire un maggiore afflusso di risorse a medio/lungo termine (durata superiore a 12 mesi) verso le piccole e medie imprese (PMI).

Il Plafond erogato dalla CDP alle banche può essere utilizzato unicamente per il finanziamento delle imprese operanti in Italia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, come indicato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE). Nella Convenzione si fa riferimento a "PMI" per indicare le anzidette imprese beneficiarie.

2. Plafond e Plafond Successivo

Il citato Plafond complessivo è ripartito in due quote:

- la prima, c.d. "Plafond", di importo fino a 3 miliardi di euro, può essere utilizzata dal sistema bancario fino al 28 febbraio 2010;
- la seconda, c.d. "Plafond Successivo", di importo fino a 5 miliardi di euro (aumentato della eventuale porzione del primo Plafond rimasta inutilizzata al 28 febbraio 2010), sarà messa a disposizione del sistema bancario dopo il 28 febbraio 2010. CDP potrà peraltro anticipare la distribuzione anche in parte del Plafond Successivo, qualora l'utilizzo integrale delle quote del primo Plafond attribuite a ciascuna banca avvenga in anticipo rispetto al 28 febbraio 2010.

3. I soggetti contraenti il finanziamento CDP

Per Statuto la CDP può avere rapporti esclusivamente con soggetti bancari. Le banche che ai sensi della Convenzione sono autorizzate a stipulare il contratto di finanziamento con la CDP, c.d. "Contraenti il Finanziamento", sono classificate in tre categorie:

(i) la banca capogruppo di un gruppo bancario italiano ovvero le singole banche facenti parte di un gruppo bancario italiano designate dalla relativa capogruppo a stipulare il contratto (anche unitamente ad altre banche del medesimo gruppo), c.d. Banca del Gruppo; in quest'ultimo caso la banca capogruppo deve rilasciare a CDP una garanzia autonoma a prima domanda che garantisca tutte le obbligazioni derivanti da e/o connesse al relativo finanziamento (c.d. Garanzia) secondo lo schema allegato alla Convenzione;

(ii) banche facenti parte di un gruppo bancario italiano non designate dalla relativa capogruppo a stipulare il contratto, c.d. Banca Singola; in questo caso la relativa capogruppo potrà o meno rilasciare la suddetta Garanzia, scelta fondamentale ai fini della determinazione del Tier 1 Ratio (cfr. par. 7);

(iii) banche non appartenenti a gruppi bancari italiani, che quindi operano singolarmente come banche indipendenti.

Il Contraente il Finanziamento potrà distribuire a sua discrezione la provvista CDP ad altre banche e/o intermediari finanziari 106 e 107 TUB appartenenti al proprio gruppo bancario per consentire un più ampio e rapido utilizzo, a favore delle PMI, dei fondi raccolti. Resta fermo che gli oneri di rimborso e di rendicontazione rimangono in capo esclusivamente al Contraente il Finanziamento.

4. Ripartizione del Plafond e del Plafond Successivo

4.1. Plafond. Una quota pari al 15% del primo Plafond è assegnata alle Banche del Sistema di Credito Cooperativo; la parte rimanente (85%) è ripartita tra le banche italiane e succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria, in proporzione della Quota di Mercato detenuta da ciascuna banca o gruppo bancario al 31 dicembre 2008 nel comparto dei finanziamenti alle Imprese (nella forma tecnica di mutui e leasing finanziari). Tale valore rappresenta la porzione del Plafond che CDP assegnerà a ciascuno dei Contraenti il Finanziamento (c.d. Plafond Individuale). Questi ultimi potranno in ogni caso richiedere nel contratto di finanziamento l'assegnazione di una porzione inferiore rispetto a quella risultante sulla base della Quota di Mercato.

Con riferimento all'aggregato "Imprese" utilizzato per la definizione della Quota di Mercato e quindi per ripartizione del Plafond di 3 miliardi di euro tra le banche o gruppi bancari aderenti all'iniziativa, si segnala che tale aggregato non coincide con quello utilizzato per individuare le imprese che possono beneficiarie del finanziamento bancario erogato con provvista CDP. Per "Imprese" si intendono: le imprese private, le quasi-società non finanziarie artigiane (unità o società con 20 o più addetti; unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti; società con meno di 20 addetti); altre quasi-società non

finanziarie (unità o società con 20 o più addetti; unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti; società con meno di 20 addetti); famiglie produttrici (artigiani; altre famiglie produttrici) (come determinate ai sensi delle Istruzioni della Banca d'Italia relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica – Banca d'Italia – aggiornamento settembre 2006).

4.2. Plafond Successivo. Entro il 28 febbraio 2010 verrà effettuata la ripartizione del Plafond Successivo nei relativi Plafond Individuali sulla base dei seguenti elementi e principi: a) i criteri utilizzati per la determinazione dei Plafond Individuali con riferimento al primo Plafond messo a disposizione della CDP; b) i risultati ottenuti con riguardo all'utilizzo di ciascun Contratto di Finanziamento con riferimento al periodo trascorso fino al 31 dicembre 2009; c) la variazione in aumento dell'ammontare aggregato dei crediti per cassa vantati da ciascun gruppo bancario verso le PMI rispetto ai medesimi dati al 31 dicembre 2008; d) le quote di Plafond Individuale inizialmente assegnate a ciascun gruppo bancario e non richieste e/o utilizzate a seguito della stipula del Contratto di Finanziamento.

Al riguardo va tenuto presente che ABI e CDP adegueranno la Convenzione per l'utilizzo del Plafond Successivo apportando le eventuali modifiche alla luce delle esperienze maturate anche in relazione all'utilizzo del primo Plafond.

5. I criteri per la definizione della Quota di Mercato

La metodologia utilizzata per il calcolo della Quota di Mercato, e di conseguenza della porzione del Plafond che è assegnato a ciascuna banca aderente all'iniziativa, è contenuta in uno specifico allegato alla Convenzione (allegato 4) e si differenzia a seconda della tipologia dei soggetti bancari che stipulano il contratto con CDP, c.d. Contraente il Finanziamento.

Al riguardo, si considera l'ammontare dei finanziamenti a medio-lungo termine con scadenza superiore a 1 anno, nella forma tecnica di mutui e/o leasing finanziari, concessi dalle banche alle Imprese nel 2008, desunto dalle segnalazioni di vigilanza, ripartito in base alla dimensione delle Imprese stesse. Nello specifico, per il calcolo della Quota dovranno essere elaborati i seguenti valori:

(a) l'ammontare dei finanziamenti con scadenza superiore a 1 anno nella forma tecnica di mutui e leasing finanziari erogati dal Contraente il Finanziamento alle "Imprese" - come indicato dalle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare 272 del 30 luglio 2008) - inclusi quelli relativi ad attività finanziarie cedute e non cancellate e alle sofferenze anche su attività cedute e non cancellate;

(b) l'ammontare dei finanziamenti con scadenza superiore a 1 anno nella forma tecnica di mutui e leasing finanziari erogati dal Contraente il Finanziamento alle "piccole imprese" - come indicato dalle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare 272 del 30 luglio 2008) - inclusi quelli relativi ad attività finanziarie cedute e non cancellate e alle sofferenze anche su attività cedute e non cancellate.

Il primo valore (sub a) dovrà essere rapportato all'ammontare totale dei finanziamenti alle Imprese erogati dal sistema bancario (al netto di quelli erogati dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo) al 31 dicembre 2008 pari a (euro): 376.754.810.098. Il secondo valore (sub b) dovrà essere rapportato all'ammontare totale dei finanziamenti alle piccole imprese erogati dal sistema bancario (al netto di quelli erogati dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo) al 31 dicembre 2008 pari a (euro): 89.079.321.534.

Ai fini della determinazione della Quota di Mercato, si farà riferimento alla media aritmetica delle due quote di mercato calcolate sia con riferimento all'intero aggregato definito come "Imprese" sia all'aggregato definito "piccole imprese".

Nel caso in cui il contratto di finanziamento con CDP sia stipulato da una Banca Singola come definita al paragrafo 3) o da una banca non appartenente ad un gruppo bancario, l'ammontare del credito a medio/lungo termine da considerare ai fini del calcolo della Quota di Mercato sarà quello erogato dal singolo Contraente il Finanziamento, mentre nel caso in cui il contratto di finanziamento con CDP sia stipulato dalla capogruppo o una Banca del Gruppo come definita al paragrafo 3), sarà quello erogato dall'intero gruppo bancario di appartenenza.

In questa seconda ipotesi, la banca capogruppo dovrà peraltro indicare il numero complessivo delle banche designate e – rispetto all'importo massimo finanziabile da CDP come sopra determinato – la quota assegnata a ciascuna delle banche designate.

L'ABI si impegna ad effettuare le necessarie verifiche concernenti la correttezza della Quota di Mercato e della determinazione del relativo Plafond Individuale sulla base delle informazioni rese disponibili da Banca d'Italia. Al riguardo, le banche aderenti all'iniziativa autorizzano la Banca d'Italia a comunicare all'ABI la consistenza al 31/12/2008 dei propri crediti verso le Imprese rilevanti a tali fini, con dichiarazione contenuta nelle richieste di finanziamento secondo i modelli allegati alla Convenzione, manlevando espressamente la Banca d'Italia e l'ABI da qualsivoglia forma di responsabilità.

Dell'esito delle verifiche ABI darà comunicazione a CDP a mezzo telefax o e-mail entro 5 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione del fax della Richiesta di Finanziamento.

6. Il costo della provvista CDP

Il tasso applicato da CDP sul finanziamento alle banche è variabile ed è pari all'EURIBOR semestrale, maggiorato di uno spread (c.d. Margine) in funzione del rischio di controparte. Al tal fine le banche sono suddivise in due fasce di rischio a seconda del loro Tier 1 Ratio: in particolare è previsto un Margine di 75 punti base sull'EURIBOR a 6 mesi per le banche con Tier 1 Ratio superiore al 7% ovvero 95 punti base per le banche con Tier 1 Ratio inferiore o uguale al 7%.

Resta inteso che CDP potrà variare il Margine, in aumento o in diminuzione, fino al 28 febbraio 2010, termine ultimo per le erogazioni relative al Plafond, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Questo Margine modificato si applicherà solamente ai Finanziamenti o porzioni di essi erogati successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

7. I criteri per la determinazione del Tier 1 Ratio

Il Tier 1 Ratio da considerare è diverso a seconda della tipologia dei soggetti bancari che stipulano il contratto con CDP, c.d. "Contraenti il Finanziamento". In particolare, (a) nei casi in cui questi ultimi siano una banca capogruppo, una Banca del Gruppo o una Banca Singola che abbia beneficiato della Garanzia rilasciata dalla relativa capogruppo a favore di CDP, il Tier 1 Ratio da considerare ai fini del calcolo del Margine è dato dal rapporto tra il patrimonio di base e le attività di rischio ponderate su base consolidata di gruppo, ai sensi della normativa applicabile; (b) nei casi in cui il Contraente il Finanziamento sia una Banca Singola che non abbia beneficiato della Garanzia rilasciata dalla relativa capogruppo a favore di CDP o una banca non appartenente a gruppi bancari, il Tier 1 Ratio da considerare ai fini del calcolo del Margine è dato dal rapporto tra il patrimonio di base e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile.

In entrambi i casi, il Tier 1 Ratio da considerare è quello determinato con riferimento al 31 dicembre 2008 e potrà tenere conto anche dell'effetto dell'eventuale aumento di patrimonio determinato dalla sottoscrizione di strumenti finanziari (o dall'avvio della procedura di sottoscrizione degli stessi) di cui all'art. 12 del DL n. 185/2008 nonché di quello derivante da altre operazioni finalizzate al rafforzamento patrimoniale. CDP potrà richiedere idonee certificazioni in merito a tali valutazioni. Nella tabella riportata di seguito si sintetizzano i criteri anzidetti per la determinazione del Tier 1 Ratio.

Contraente il Finanziamento	Tier 1 Ratio al 31/12/2008	Soglia	Margine
Banca capogruppo, Banca del Gruppo, Banca Singola con Garanzia capogruppo	Rapporto tra il patrimonio di base (comprensivo dell'eventuale aumento determinato dalla sottoscrizione di strumenti finanziari o dall'avvio della procedura di sottoscrizione e di quello derivante da altre operazioni finalizzate al rafforzamento patrimoniale) e le attività di rischio ponderate su base consolidata di gruppo	Tier 1 Ratio > 7%	75 bps
		Tier 1 Ratio ≤ 7%	95 bps
Banca Singola senza Garanzia capogruppo, Banca non appartenente a gruppi bancari	Rapporto tra il patrimonio di base della banca (comprensivo dell'eventuale aumento determinato dalla sottoscrizione di strumenti finanziari o dall'avvio della procedura di sottoscrizione e di quello derivante da altre operazioni finalizzate al rafforzamento patrimoniale) e le attività di rischio ponderate su base <u>individuale</u>	Tier 1 Ratio > 7%	75 bps
		Tier 1 Ratio ≤ 7%	95 bps

8. Le modalità di erogazione del finanziamento CDP – Banche

I finanziamenti da CDP a favore del relativo Contraente il Finanziamento potranno essere erogati in un'unica o in più soluzioni (tranches) a ciascuna Data di Erogazione (il giorno 20 di ciascun mese solare e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, ricompreso nel Periodo di Disponibilità), nei limiti dell'ammontare aggregato massimo pari al relativo Plafond Individuale o al minor ammontare massimo indicato nel contratto di finanziamento. La durata del piano di rimborso del finanziamento CDP - Banche è fino a 5 anni (la Data di Scadenza Finale è il 30 giugno 2014). Il periodo di utilizzo del primo Plafond termina il 28 febbraio 2010 (c.d. Periodo di Disponibilità).

Ciascuna erogazione da parte di CDP sarà condizionata alla ricezione da parte della stessa di una richiesta di utilizzo in cui sia indicato, tra l'altro, l'ammontare dei finanziamenti alle PMI erogati e non rimborsati e/o che verranno erogati precedentemente e/o contestualmente alla Data di Erogazione indicata.

A ciascuna Data di Erogazione il Contraente il Finanziamento potrà quindi alternativamente:

(a) richiedere alla CDP (6 giorni prima) l'erogazione di un importo del finanziamento pari all'ammontare dei finanziamenti erogati (direttamente o tramite le altre banche e/o intermediari finanziari 106 e 107 TUB del proprio gruppo bancario di appartenenza a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento fino al momento della richiesta di erogazione) precedentemente e/o contestualmente alla data di erogazione indicata dallo stesso finanziatore;

(b) rinviare la richiesta di erogazione del finanziamento CDP alle successive date di erogazione all'interno del Periodo di Disponibilità nel caso in cui non abbia erogato finanziamenti alle PMI nel periodo precedente ovvero ritenga opportuno posticipare la richiesta di finanziamento alla CDP.

9. La riserva di liquidità

In deroga alla previsione di cui al paragrafo 8), la Convenzione prevede espressamente che la prima erogazione potrà essere richiesta dalle banche (in tutto o in parte) anche in relazione a finanziamenti alle PMI in programma per un ammontare non eccedente il 10% del relativo Plafond Individuale o del minor ammontare massimo indicato nel contratto di finanziamento (c.d. Riserva di Liquidità).

Qualora, nel periodo decorrente dalla prima Data di Erogazione all'ultima Data di Erogazione antecedente il 28 febbraio 2010, la Riserva di Liquidità (o parte di essa) sia stata utilizzata per erogare finanziamenti alle PMI, la banca potrà richiedere l'erogazione di un importo pari alla porzione di Riserva di Liquidità di volta in volta utilizzata per il suddetto scopo, al fine di ricostituire la medesima riserva entro l'ammontare originario.

Resta in ogni caso inteso che: (i) qualora alla Data di Rendicontazione del 31 dicembre 2009 non risultasse effettuata alcuna erogazione di finanziamenti alle PMI mediante utilizzo della provvista relativa alla Riserva di Liquidità, la banca sarà obbligata a restituire integralmente a CDP la Riserva di Liquidità il successivo 31 marzo 2010 (inclusi i relativi interessi), senza penalità o costi a suo carico; e (ii) in caso di utilizzo parziale della Riserva di Liquidità per l'erogazione dei finanziamenti alle PMI, la porzione della Riserva di Liquidità non utilizzata a tal fine entro il 31 marzo 2010 dovrà essere integralmente

restituita a CDP il 30 giugno 2010 (inclusi i relativi interessi), senza penalità o costi a carico della banca.

10. Le condizioni del finanziamento CDP – Banche

Si riportano di seguito i termini e le principali condizioni del finanziamento CDP – Banche:

- Tasso di interesse. Il Tasso di Interesse, applicabile a ciascuna porzione del finanziamento di volta in volta erogato, sarà pari all'Euribor di durata corrispondente a quella del Periodo di Interessi, rilevato il secondo giorno TARGET precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi, quotato alla pagina Euribor01 del circuito Reuters, maggiorato del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione.

Con riferimento alla Riserva di Liquidità, il tasso di interesse sarà composto da: (i) l'Euribor interpolato sulla base della relativa durata che decorrerà dalla data di erogazione alla scadenza del relativo Periodo di Interessi, e (ii) il Margine applicabile alla Riserva di Liquidità che sarà quello vigente alla data di sottoscrizione della proposta del relativo Contratto di Finanziamento.

- Periodo di Interessi. Indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre (estremi inclusi) di ciascun anno, fatta eccezione per il primo periodo di interessi che: (i) per le erogazioni effettuate nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2009, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre 2009 (incluso); e (ii) per le erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2009 e gennaio e febbraio 2010, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno 2010 (incluso).

- Durata. Le banche si impegnano a rimborsare alla CDP il Plafond complessivo (8 miliardi di euro) entro il 30 giugno 2014 (cinque anni), con un periodo di preammortamento di tre anni (fino al 30 giugno 2012). Il periodo di utilizzo del primo Plafond (3 miliardi di euro) termina il 28 febbraio 2010 (c.d. Periodo di Disponibilità).

- Piano di rimborso. Il rimborso della provvista alla CDP si realizza a quote capitale costanti (c.d. Piano di Ammortamento italiano) su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento Interessi (30/06 ed il 31/12 di ciascun anno solare con esclusione del 30/06/2009) a partire dal 31 dicembre 2012 (incluso) fino alla Data di Scadenza inclusa (30 giugno 2014). Dalla prima Data di Pagamento Interessi che cade il 31 dicembre 2009 (inclusa) fino alla Data di Pagamento Interessi che cade il 30 giugno 2012 (inclusa) saranno corrisposti a CDP interessi in regime di pre-ammortamento calcolati sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato anticipatamente.

- Rimborso anticipato. Il Contraente il Finanziamento potrà, previa comunicazione scritta con preavviso minimo di almeno 30 giorni di calendario, rimborsare parzialmente o totalmente il finanziamento a partire dal 31 dicembre 2010, in coincidenza con una Data di Pagamento Interessi, previo pagamento dei costi di rimborso. I costi di rimborso corrispondono allo 0,125% dell'ammontare della porzione del Finanziamento da rimborsare anticipatamente. A partire dal 31 marzo 2010, qualora sulla base della rendicontazione su base trimestrale si rendesse evidente che l'ammontare del finanziamento CDP erogato alle banche e non rimborsato sia superiore all'ammontare aggregato dei finanziamenti alle PMI erogati e non rimborsati, concessi a fronte del finanziamento, il Contraente il Finanziamento sarà obbligato a rimborsare anticipatamente alla CDP l'ammontare eccedente alla successiva Data di Rendicontazione (inclusi i relativi interessi) senza pagamento di alcuna penale e/o costo.

11. L'attività di Rendicontazione

Con riferimento alla fine di ogni trimestre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2009 fino alla Data di Scadenza (inclusa e cioè il 30 giugno 2014), le singole banche rendicontano alla CDP l'attività di finanziamento svolta utilizzando la provvista CDP, secondo un prospetto predefinito nel quale sono evidenziati gli elementi fondamentali delle operazioni in favore delle PMI (cfr. modello allegato alla Convenzione ABI – CDP in corso di predisposizione). Dietro ragionevole richiesta delle banche espressamente accettata da CDP a sua discrezione, la rendicontazione potrà essere semestrale e cadere il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2009 (incluso) fino alla Data di Scadenza (inclusa).

La documentazione di dettaglio relativa a ciascun Finanziamento PMI sarà conservata presso ciascun Contraente il Finanziamento e dovrà essere resa prontamente disponibile per consultazione a CDP dietro sua apposita richiesta.

12. Le condizioni del finanziamento Banche – PMI

Il finanziamento erogato alle PMI (ed in particolare la sua durata, il regime di tasso ed il piano di ammortamento) è svincolato rispetto alla provvista messa a disposizione dalla CDP al Contraente il Finanziamento.

I termini e le condizioni dei Finanziamenti PMI verranno negoziati e determinati dai relativi finanziatori nella loro assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati da CDP, trattandosi di processi nell'ambito della esclusiva competenza e responsabilità dei relativi finanziatori, i

quali autonomamente esamineranno le richieste e decideranno l'eventuale concessione del credito assumendosene il relativo rischio.

I finanziamenti potranno essere assistiti da garanzie pubbliche o private. A tal fine può farsi ricorso, tra le altre, alle coperture rilasciate dal Fondo di garanzia per le PMI (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a) ovvero dalla SACE. Per quanto attiene quest'ultima garanzia va precisato che tale copertura può essere rilasciata, secondo quanto previsto dall'art 6 del DL 30 settembre 2003, n. 269 convertito con Legge 24 novembre 2003 n. 326, e dal successivo art. 11 *quinquies* del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modifiche nella Legge 14 maggio 2005, n. 80, esclusivamente a imprese che svolgono un'attività significativa con l'estero e in relazione a progetti volti a incentivare l'internazionalizzazione delle imprese richiedenti. Si precisa che l'ABI ha in corso la definizione di un Accordo Quadro con la SACE al fine di facilitare l'eventuale ricorso alla garanzia di tale Istituto.

Nel contratto di finanziamento stipulato tra la banca e la PMI dovrà essere specificato che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla CDP, indicandone il relativo costo. L'informazione quanto alla provenienza della provvista dovrà essere ripetuta, finché tale provvista sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche alle PMI concernenti i Finanziamenti PMI in essere. In linea di principio, le condizioni finali applicate alle PMI dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile da CDP senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti PMI.

I contratti relativi ai Finanziamenti PMI dovranno inoltre prevedere espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento PMI, ad eccezione dell'eventuale cessione in garanzia dei crediti in favore di CDP.

Le imprese che richiedono il finanziamento in argomento devono compilare uno specifico modulo di richiesta il cui schema, in corso di predisposizione da parte di ABI e CDP, è pubblicato sui rispettivi siti internet. Qualora la banca rifiuti la richiesta di finanziamento provvede a comunicarlo alla PMI utilizzando i campi appositamente previsti nel modulo stesso. La banca tiene a disposizione della CDP copia delle richieste di finanziamento non accolte per eventuali verifiche sull'andamento delle garanzie.

13. Operazioni finanziabili

Le banche potranno utilizzare la provvista CDP per finanziare iniziative relative ad investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione ovvero volte a fare fronte ad esigenze di incremento del capitale circolante. I finanziamenti dovranno avere una durata

superiore ai dodici mesi e potranno anche essere stati deliberati dalla banca in data anteriore alla sottoscrizione del contratto di finanziamento con la CDP.

14. Garanzie

Alla luce della Convenzione (art. 3, comma 2, punto (x)) l'art. 10.2.8. dello schema di Contratto di Finanziamento prevede che, a seguito di espressa richiesta della CDP, il Contraente ceda in garanzia (tutti o parte dei) crediti derivanti dai Finanziamenti PMI unitamente alle relative garanzie (ovvero altre garanzie equivalenti di gradimento della Cassa).

E' precisato peraltro nella Lettera di Impegno - sottoscritta dalla banca quale allegato del Contratto di Finanziamento - che, qualora a fronte della richiesta avanzata dalla Cassa, la Banca non intenda concedere le predette garanzie, sarà applicato un c.d. Margine Aggiuntivo con effetto retroattivo su tutti gli importi del finanziamento tempo per tempo erogati e non rimborsati a ciascuna data di pagamento degli interessi.

In tal caso il Margine Aggiuntivo da applicare è quello pubblicato sul sito internet della CDP alla data di erogazione del Finanziamento per il quale la CDP ha richiesto la cessione dei crediti in garanzia che la banca non intende prestare.

15. Finanziamento CDP – Banche del Sistema del Credito Cooperativo (BSCC)

Nell'assegnazione del Plafond e del Plafond Successivo (di cui al paragrafo 2) si tiene conto di uno specifico criterio di attribuzione per le Banche del Sistema del Credito Cooperativo (BSCC). Tale criterio prevede che alle predette BSCC venga riservata una quota in aggregato pari al 15% del Plafond Complessivo.

Di seguito si esaminano le principali disposizioni concernenti i rapporti tra la CDP e le Banche del Sistema del Credito Cooperativo disciplinati ai sensi della predetta Convenzione. Resta fermo che anche con riferimento alle BSCC, ove non specificatamente indicato, valgono le disposizioni generali della Convenzione.

15.1. Il ruolo di ICCREA. Ai sensi della predetta Convenzione, ciascuna Banca del Sistema del Credito Cooperativo potrà essere Contraente il Finanziamento (di cui al paragrafo 3), ma a differenza delle altre banche dovrà stipulare il Contratto di Finanziamento con CDP a mezzo di ICCREA Banca S.p.A. (di seguito ICCREA) che agirà in loro nome e per loro conto e svolgerà la funzione di banca agente (i.e. mandatario con rappresentanza) ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento e di banca depositaria dei relativi conti correnti, fermo restando che CDP rimarrà del tutto estranea ai rapporti

interni tra ICCREA e le relative BSCC che verranno da questi ultimi gestiti in via autonoma.

Anche con riferimento alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo, il Plafond ad esse erogato dalla CDP può essere utilizzato unicamente per il finanziamento delle imprese operanti in Italia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, come indicato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE). Nella Convenzione si fa riferimento a “PMI” per indicare le anzidette imprese beneficiarie.

Affinché ICCREA possa svolgere la funzione di banca agente ai sensi dei Contratti di Finanziamento e di banca depositaria dei relativi conti correnti (come previsto nell’articolo 3.6 della Convenzione), dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- (i) ICCREA sottoscriverà la proposta irrevocabile del Contratto di Finanziamento in nome e per conto delle relative BSCC;
- (ii) ICCREA dovrà fornire a CDP i documenti di cui all’articolo 3.3 della Convenzione in relazione a ciascuna banca di credito cooperativo che sia il Contraente il Finanziamento;
- (iii) le Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento dovranno indicare un conto corrente bancario aperto presso ICCREA che sia funzionale all’operatività di ciascun relativo Finanziamento. Al riguardo, ICCREA, unitamente alla proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento, dovrà fornire a CDP (a) un file elettronico in formato excel contenente le informazioni circa i principali dati relativi al Finanziamento (i.e. importo massimo da finanziare, eventuale importo della Riserva di Liquidità da erogare e relativo Tier 1 Ratio) e (b) un file elettronico in formato excel contenente i dati necessari per censire i Contraenti il Finanziamento con l’indicazione dei relativi conti correnti aperti presso ICCREA (incluso il relativo codice IBAN) secondo quanto indicato da CDP;
- (iv) le erogazioni dei Finanziamenti (o porzioni di essi) alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento verranno effettuate mediante bonifico bancario sui suddetti conti correnti aperti presso ICCREA ed i pagamenti dovuti ai sensi dei Contratti di Finanziamento verranno effettuati da ICCREA nei termini stabiliti con bonifico bancario, mediante addebito delle relative somme sui suddetti conti correnti;
- (v) l’eventuale richiesta di erogazione relativa alla Riserva di Liquidità (di cui al paragrafo 9) verrà presentata da ICCREA in conformità a quanto previsto nell’articolo 3.3 della Convenzione mentre le altre richieste di erogazione verranno inviate via telefax a CDP dalle relative BSCC;

(vi) CDP, in prossimità di ciascuna Data di Pagamento Interessi e di ciascuna data di rimborso del capitale, invierà ad ICCREA un file elettronico in formato excel che indicherà gli importi dovuti per capitale ed interessi relativi a ciascuna banca di credito cooperativo che sia un Contraente il Finanziamento;

(vii) ICCREA, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento, provvederà a trasferire a CDP quanto necessario ad adempiere a tutti gli obblighi informativi previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento ivi incluso l'obbligo di informativa su base trimestrale da adempiersi ad ogni Data di Rendicontazione;

(viii) fermo restando quanto previsto nell'articolo 3.6 della Convenzione, ICCREA, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento, sarà l'unico ed esclusivo interlocutore di CDP in relazione ai relativi Finanziamenti;

(ix) ICCREA manterrà una gestione unitaria di tutti i Finanziamenti relativi alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento con riferimento sia ai flussi finanziari che ai flussi informativi.

15.2. La ripartizione del Plafond. Con riferimento alla ripartizione della quota del 15% del Plafond riservata alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che stipulano il contratto a mezzo di ICCREA, la Convenzione consente a ICCREA di allocare la provvista CDP alle BSCC aderenti all'iniziativa sulla base di autonome valutazioni, per consentire un rapido utilizzo della provvista stessa.

ICCREA procederà alle verifiche concernenti la completezza dei documenti consegnati ai sensi degli articoli 3.3 e 3.6 della Convenzione e la completezza e correttezza dei dati forniti nella relativa Richiesta di Finanziamento. Dell'esito delle relative verifiche ICCREA ne darà comunicazione a CDP a mezzo telefax o e-mail entro 5 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della suddetta documentazione. Di conseguenza, CDP potrà procedere alla sottoscrizione dell'accettazione di tale Contratto di Finanziamento.

15.3. I criteri per la determinazione del Tier 1 Ratio. In relazione a Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo, ICCREA potrà rilasciare a CDP una garanzia autonoma a prima domanda che garantisca tutte le obbligazioni derivanti da e/o connesse al relativo finanziamento (c.d. Garanzia).

In presenza di tale Garanzia, il Tier 1 Ratio da considerare è dato dalla media del rapporto tra il patrimonio di base e le attività di rischio ponderate, relativo alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo. Nel caso in cui ICCREA non rilasci a CDP la predetta Garanzia, il Tier 1 Ratio da considerare è dato dal rapporto tra il patrimonio di base e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile.

In entrambi i casi, il Tier 1 Ratio da considerare è quello determinato con riferimento al 31 dicembre 2008. Nella tabella riportata di seguito, si sintetizzano gli anzidetti i criteri per la determinazione del Tier 1 Ratio delle BSCC.

Contraente il Finanziamento	Tier 1 Ratio al 31/12/2008	Soglia	Margine
Banche del Sistema del Credito Cooperativo che stipula contratto per mezzo di ICCREA, con Garanzia ICCREA	Media del rapporto tra il patrimonio di base e le attività di rischio ponderate delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo	Tier 1 Ratio > 7%	75 bps
		Tier 1 Ratio ≤ 7%	95 bps
Banche del Sistema del Credito Cooperativo che stipula contratto per mezzo di ICCREA, senza Garanzia ICCREA	Rapporto tra il patrimonio di base e le attività di rischio ponderate su base <u>individuale</u> della Banca del Sistema del Credito Cooperativo	Tier 1 Ratio > 7%	75 bps
		Tier 1 Ratio ≤ 7%	95 bps

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Giuseppe Zadra
Direttore Generale

CO 7010